



Città di
Spoltore

SETTORE II
Socio Educativo

AMBITO DISTRETTUALE SOCIALE N. 16 “METROPOLITANO”
(Deliberazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo n. 70/3 del 09.08.2016)

COMUNI ASSOCIATI

**BRITTOLI – CAPPELLE SUL TAVO – CATIGNANO – CEPAGATTI – CITTA’ SANT’ANGELO –
CIVITAQUANA – ELICE – MOSCUFO – NOCCIANO – PIANELLA – ROSCIANO – SPOLTORE**

COMUNE DI SPOLTORE
ENTE CAPOFILIA AMBITO DISTRETTUALE

AVVISO PUBBLICO
(APPROVATO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE II
N. 213 DEL 16.03.2026)

PER L’ASSEGNAZIONE DI BENEFICI A SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E DI
ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE DI CUI AL DECRETO DEL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 GENNAIO 2025
ANNUALITA’ 2024 - DGR ABRUZZO N. 499 del 30.07.2025
CUP D91H26000000001

RICHIAMATI:

- la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e il relativo protocollo opzionale, approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 Dicembre 2006, sottoscritta dall’Italia il 30 Marzo 2007 e ratificata con Legge 3 Marzo 2009, n.18;
- la Legge n. 104/1992 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone con disabilità” così come modificata dalla legge n. 162/1998, recante: “Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con disabilità avente necessità di sostegno elevato o molto elevato;
- la legge 8 novembre 2000, n. 328, «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;
- la L.R. 27/12/2016 n. 43 “Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare (persona che presta volontariamente cura e assistenza);
- il DPCM del 28 dicembre 2021, pubblicato nella GU del 14/4/2022 che stabilisce di **dare priorità ai caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima**, così come definita dall’art. 3 del decreto 26 settembre 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2016, n. 280)
- il DPCM del 3 ottobre 2022, registrato alla Corte dei Conti il 28 novembre 2022 recante: “Adozione del Piano Nazionale per la non autosufficienza e riparto del Fondo per le non autosufficienze del triennio 2022-2024”;



città migliore



Città di
Spoltore

- il DPCM 30 novembre 2023: “Criteri e modalità di riparto di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare per l’anno 2023”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 12 del 16 gennaio 2024;
- il DPCM 8 gennaio 2025, con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha stabilito criteri e modalità di riparto di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare per l’anno 2024; le risorse sono destinate alle Regioni per il successivo trasferimento agli Ambiti territoriali, che le utilizzano per interventi di sollievo e sostegno destinati al caregiver familiare, come individuati all’art. 1 comma 255, legge 27 dicembre 2017, n. 205 dando priorità:
 - a) agli interventi destinati ai caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima, come definita dall’art. 3 del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016 recante “Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze, anno 2016”, tenendo anche conto dei fenomeni di insorgenza anticipata delle condizioni ivi previste;
 - b) a programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita;

VISTI:

- **l’art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 205**, definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata, o sia titolare di indennità di accompagnamento;
- **la DGR n. 149 del 20.03.2023** con cui è stata approvata la programmazione regionale degli interventi e servizi da realizzare a favore delle persone con non autosufficienza mediante l’utilizzo del FNNA triennio 2022-2024;
- **la DGR n. 307 del 01.06.2023 con cui vengono approvati gli indirizzi programmatici regionali** per l’erogazione agli ambiti sociali delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per l’annualità 2022;
- **la DGR n. 151 del 28/2/2024 con cui vengono approvati gli indirizzi programmatici regionali** per l’erogazione agli ambiti sociali delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per l’annualità 2023;
- **la DGR n. 499 del 30/07/2025 con cui la Regione Abruzzo ha dato attuazione al DPCM 8 gennaio 2025** avente ad oggetto: “Criteri e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare per l’anno 2024” e ha stabilito di confermare, in continuità con quanto programmato con DGR 307 dell’1/7/2023 e DGR n.151 del 28/2/2024, il finanziamento di contributi di sollievo finalizzati alla fruizione di prestazioni di tregua dall’assistenza continuativa alla persona con disabilità gravissima, riconducibili agli interventi declinati alla lettera c) comma 1, art. 2 del medesimo decreto;
- **la Determinazione Dirigenziale n. DPG023/154 del 23.10.2025** della Regione Abruzzo Dipartimento Lavoro-Sociale, Servizio Tutela Sociale – Famiglia con cui sono state ripartite agli Ambiti distrettuali Sociali le dotazioni finanziarie per la realizzazione degli interventi programmati con assegnazione all’ADS n. 16 Metropolitano per l’annualità 2024 della somma complessiva di € 30.016,00;

PRECISATO CHE per tutti i fondi statali e regionali il riferimento temporale riportato negli atti ministeriali e in quelli successivi delle amministrazioni locali ha la sola funzione di identificare l'annualità del bilancio statale o regionale in cui è stata assunta la spesa e non individua retroattivamente il periodo in cui si dispiegano gli effetti del finanziamento di riferimento.

ART. 1 OBIETTIVI E FINALITA'

Il presente Avviso è finalizzato ad erogare benefici a sostegno del ruolo di cura e di assistenza dei caregiver familiari che assistono la persona non autosufficiente nelle attività della vita quotidiana nell'ambiente domestico, nella vita di relazione e nella mobilità, interagendo con gli operatori che forniscono attività di cura e assistenza.

Per adempiere all'onere della cura, si avvale dei servizi di cura territoriali e del privato; collabora con i servizi sociali e sanitari quale componente della rete assistenziale.

ART. 2 BENEFICIARI DEGLI INTERVENTI

Beneficiari degli interventi di cui al presente avviso sono i CAREGIVER familiari che assistono un congiunto CONVIVENTE in condizione di DISABILITÀ GRAVISSIMA, così come definita dall'art.3 del decreto 26 settembre 2016 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (pubblicato nella G.U. 30 novembre 2016, n 280).

Il caregiver è individuato secondo il dettato dell'art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 205: "Si definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Ai fini dell'accesso agli interventi oggetto della presente programmazione, il ruolo di caregiver, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 205, è attestato dalla persona disabile assistita o di chi ne cura gli interessi e dai Servizio Sociali e/o Sanitari che hanno in carico l'assistito, come risultante dal Progetto personalizzato di assistenza e che comunque sia convivente con il disabile.

ART. 3 INTERVENTI FINANZIABILI

Con le risorse del Fondo Caregiver Familiare 2024 si intendono finanziare **"Contributi di sollievo"** finalizzati alla fruizione di prestazioni di tregua dall'assistenza continuativa alla persona con disabilità gravissima, riconducibile agli interventi declinati alla lettera c). comma 1, dell'Art. 2 del Decreto 17 ottobre 2022, *"interventi di assistenza diretta o indiretta per la fruizione di prestazioni di tregua dall'assistenza alla persona con disabilità, attuabili con interventi di sollievo, ad*

esempio per il fine settimana, che favoriscano una sostituzione nell'assistenza o un ricovero in struttura residenziale aventi carattere di temporaneità”.

L'effettiva erogazione dei contributi è subordinata alla sottoscrizione di un apposito **Accordo di fiducia** tra il caregiver familiare ammesso a contributo e l'ECAD di riferimento in cui sia esplicitato l'impegno a fruire del beneficio economico per garantire la permanenza dell'assistito presso il domicilio individuato, assicurando interventi assistenziali di sostituzione utili nella cura del proprio congiunto nel periodo di godimento del beneficio, al fine di conciliare propri momenti di sollievo dal lavoro di cura; nel medesimo documento il caregiver individua il tipo di intervento che intende attuare con il contributo (sostituzione nel lavoro di cura anche con individuazione del sostituto laddove possibile e/o ricovero di sollievo temporaneo) e si impegna a comunicare tempestivamente all'Ambito territoriale sociale qualsiasi mutamento delle condizioni che hanno dato origine al beneficio (variazione di residenza, ricovero in struttura residenziale dell'assistito, decesso). L'accordo di fiducia, il cui schema verrà approvato in sede di approvazione della graduatoria definitiva degli aventi diritto al contributo, ha la durata di 12 mesi dalla data della sottoscrizione. L'attribuzione del beneficio economico a carico delle risorse oggetto del presente atto non può comportare una contrazione dei servizi già in godimento dalla persona assistita o di quelli da ricomprendere in nuovi o riformulati PAI.

ART. 4
ACCESSO AGLI INTERVENTI E INCOMPATIBILITA'

ISTANZE PER IL CONTRIBUTO DI SOLLIEVO

Può avanzare istanza di contributo di sollievo il caregiver familiare, residente in uno dei Comuni dell'ADS n. 16 Metropolitano (Brittoli, Cappelle sul Tavo, Catignano, Cepagatti, Città Sant'Angelo, Civitaquana, Elice, Moscufo, Nocciano, Pianella, Rosciano, Spoltore) **e anagraficamente convivente con la persona non autosufficiente e non in grado di prendersi cura di sé**, con la quale intercorrano i legami di cui all'art. 1 comma 255 della legge 30 dicembre 2017, n. 205 **e che si trovi nella condizione di disabilità gravissima come definita ai sensi del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 26.09.2016.**

Non si può erogare più di un contributo di sollievo a favore del medesimo caregiver familiare, né più di un contributo di sollievo per la cura della medesima persona assistita.

Il valore ISEE ordinario del caregiver richiedente, in corso di validità al momento della presentazione dell'istanza, **non deve essere superiore a € 36.000,00.**

A pena di esclusione, il caregiver individuato deve possedere i requisiti previsti all'art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 205; il caregiver familiare è soggetto attivo nel processo di assistenza informale definito del PAI.

L'entità del beneficio è assegnata in base a quanto stabilito nel successivo articolo 6.

La disabilità gravissima della persona assistita è attestata dalle U. V. M. presso i Distretti Sanitari anche con valutazioni pregresse in caso di compromissioni fisiche/intellettive e funzionali non passibili di miglioramento.

In nessun caso è previsto l'intervento se la persona assistita risulta lungodegente o accolta stabilmente presso strutture residenziali all'atto della richiesta.

Il contributo economico già disposto decade in tutti i casi in cui i competenti Servizi accertino situazioni di carattere personale del caregiver o inerenti alla persona assistita (come ad esempio: **decesso, trasferimento, ricovero definitivo, ecc.)** che comportino il venir meno dell'attività di sostegno familiare domiciliare (assistenza diretta) previsto nel progetto personalizzato.

Non possono essere beneficiari del fondo in questione i seguenti soggetti:

- i genitori caregiver dei minori con malattia rara e disabilità gravissima beneficiari del contributo erogato direttamente da Regione Abruzzo, se in godimento nel medesimo periodo temporale a cui si riferisce l'erogazione del presente contributo di sollievo;
- i caregiver dei soggetti assegnatari del contributo per la Vita Indipendente di cui alla L. R. 57/2012 o di interventi analoghi attuati con fondi nazionali (ad. es. Progetti Sperimentali di Vita indipendente finanziati con Fondi ministeriali), in godimento nel medesimo periodo temporale a cui si riferisce l'erogazione del presente contributo di sollievo;
- i caregiver familiari di persone con disabilità beneficiari di progetti per la residenzialità continuativa e stabile fuori dalla famiglia d'origine finanziati con il fondo "Dopo di Noi";
- i caregiver di soggetti già assegnatari dell'Assegno di disabilità gravissima o similari contributi economici, per un importo pari o superiore a complessivi € 1.200,00 mensili, se in godimento nel medesimo periodo temporale a cui si riferisce l'erogazione del presente contributo di sollievo;

Le risorse assegnate al presente intervento sono specificate nel successivo art. 6

ART. 5 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
--

Gli interessati, in possesso dei requisiti indicati all'art. 2 del presente avviso, potranno presentare istanza utilizzando il **modello di domanda** allegato.

All'istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- fotocopia del documento di identità in corso di validità, del caregiver e del familiare assistito;
- titoli di soggiorno concesso al cittadino straniero, laddove ricorra il caso;
- certificazione di disabilità del componente il nucleo familiare che versa in stato di disabilità assistito dal caregiver familiare (Verbale art. 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e indennità di accompagnamento i sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18);
- certificazione ISEE ordinario del caregiver richiedente, non superiore a € 36.000,00 in corso di validità.

Le richieste vanno presentate mediante apposito modello di domanda, approvato con Determina Dirigenziale n. 213/2026 e disponibile presso il Servizio di Segretariato Sociale del Comune di residenza o sul sito istituzionale dei Comuni dell'ADS n. 16 Metropolitano.

L'istanza deve pervenire entro e non oltre il 30 APRILE 2026 nelle seguenti modalità:

- **invio PEC all'indirizzo: protocollo@pec.comune.spoltore.pe.it;**
- **Raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo: Comune di Spoltore, Via G. Di Marzio n. 66 – 65010 Spoltore (PE);**
- **consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Spoltore: dal Lunedì al venerdì dalle ore 8.40 alle ore 13.30 – il martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30;**

L'INTERESSATO PUO' CONSEGNARE LA DOMANDA ANCHE PRESSO IL PROPRIO COMUNE DI RESIDENZA SEMPRE ENTRO IL 30 APRILE 2026. SARA' COMPITO DEL



Città di
Spoltore

**COMUNE DI RESIDENZA INVIARE LE RICHIESTE, DEBITAMENTE
PROTOCOLLATE SINGOLARMENTE IN ARRIVO e IN PARTENZA, ALL'ECAD N. 16
COMUNE DI SPOLTORE.**

In caso di invio a mezzo pec inserire all'oggetto la seguente dicitura: **“DOMANDA CAREGIVER FAMILIARE – ANNUALITA' 2024”**;

In caso di invio tramite raccomandata scrivere sulla busta la seguente dicitura: **“DOMANDA CAREGIVER FAMILIARE – ANNUALITA' 2024”**.

ART. 6

CALCOLO DEGLI IMPORTI DEI CONTRIBUTI DI SOLLIEVO E PRIORITA' DI AMMISSIONE

L'importo del contributo erogabile è condizionato al grado di intensità del bisogno assistenziale del congiunto assistito, al grado di consistenza della rete dei servizi sociali e sociosanitari di supporto e della rete familiare nonché all'ISEE del nucleo familiare in corso di validità al momento di presentazione dell'istanza, in cui sono presenti il caregiver familiare e l'assistito.

L'intensità del bisogno assistenziale della persona con gravissima disabilità assistita è quantificata dalle U.V.M. presso i Distretti Sanitari mediante le scale di valutazione già in uso nell'ambito del processo valutativo per l'accesso ai contributi, anche con valutazioni pregresse in caso di compromissioni fisiche/intellettive, neurologiche e funzionali non passibili di miglioramento, tenendo conto dei fenomeni di insorgenza anticipata delle condizioni ivi previste.

6.1 - La dotazione finanziaria complessiva è pari ad € 30.016,00.

6.2 - Attività istruttoria

- A. Verifica dell'ammissibilità formale;
- B. Verifica e valutazione da parte dell'Unità di Valutazione Multidimensionale;
- C. Predisposizione graduatoria degli aventi diritto con relativo importo;
- D. Sottoscrizione Accordo di fiducia;
- E. Liquidazione.

Il contributo spettante verrà erogato in un'unica soluzione previo monitoraggio dell'Accordo di Fiducia sottoscritto nonché dell'utilizzo del contributo stesso da parte dei beneficiari.

6.3 – Modalità di calcolo dei contributi di sollievo e priorità di ammissione

6.3.1 – In caso di risorse insufficienti a soddisfare la domanda, a parità di posizione nelle graduatorie, verrà data priorità a:

- **Genitore caregiver che assiste il figlio/la figlia minore in situazione di disabilità gravissima come definita all'art. 3 del DM 26/9/2016, con priorità al caregiver di minore con disabilità gravissima privo dell'altro genitore;**
- **Caregiver familiare con ISEE dal valore più basso.**

6.3.2 Modalità di calcolo del punteggio

a) Punteggio valutazione intensità del bisogno assistenziale correlato all'ISEE

Valore ISEE Ordinario	Fascia di intensità di	Fascia di intensità di	Fascia di intensità di
-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------

del nucleo familiare	bisogno molto alto	bisogno alto	bisogno medio
Fino ad € 8.000	50 punti	40 punti	30 punti
Da € 8.000,01 ad € 11.000	45 punti	36 punti	27 punti
Da € 11.000,01 ad € 14.000	40 punti	32 punti	24 punti
Da € 14.000,01 ad € 17.000	35 punti	28 punti	21 punti
Da € 17.000,01 ad € 20.000	30 punti	24 punti	18 punti
Da € 20.000,01 ad € 23.000	25 punti	20 punti	15 punti
Da € 23.000,01 ad € 26.000	20 punti	16 punti	12 punti
Da € 26.000,01 ad € 29.000	15 punti	12 punti	9 punti
Da € 29.000,01 ad € 32.000	10 punti	8 punti	6 punti
Da € 32.000,01 ad € 36.000	5 punti	4 punti	3 punti

b) Punteggio di valutazione della rete di supporto familiare, sociale e sociosanitaria

Situazione socio-familiare a sostegno quotidiano dell'assistito	Fascia di intensità di bisogno molto alto	Fascia di intensità di bisogno alto	Fascia di intensità di bisogno medio
Deficitaria – nucleo fam. composto da disabile e caregiver	50 punti	35 punti	20 punti
Parzialmente deficitaria – nucleo fam. composto da disabile, caregiver e un altro componente	30 punti	20 punti	10 punti
Lievemente deficitaria – nucleo fam. composto da disabile, caregiver e due altri componenti	15 punti	10 punti	5 punti
Per nulla deficitaria – nucleo fam. composto da disabile, caregiver e oltre 2 componenti	0 punti	0 punti	0 punti

c) Risultante somma punteggi a) + b) per la determinazione del contributo di sollievo

Fasce punteggio complessivo	Importo contributo di sollievo una tantum
Da 100 a 90 punti	€ 1000,00
Da 89 a 80 punti	€ 950,00
Da 79 a 70 punti	€ 900,00

Da 69 a 60 punti	€ 850,00
Da 59 a 50 punti	€ 800,00
Da 49 a 40 punti	€ 750,00
Da 39 a 30 punti	€ 600,00
Da 29 a 20 punti	€ 500,00
Sotto i 20 punti	€ 400,00

ART. 7
TRATTAMENTO DEI DATI

Il Trattamento dei dati personali degli utenti verrà effettuato, in conformità con il Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679) e con la coerente normativa nazionale vigente (D.Lgs 196/03); esso verrà effettuato esclusivamente per le finalità previste dalla normativa vigente in materia di servizi comunali alla persona e socio-educativi, con particolare riferimento all'organizzazione degli interventi di cui al presente Avviso.

I dati sono trattati secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti che la normativa riconosce all'interessato.

La raccolta e il trattamento dei dati personali, pertinenti e non eccedenti, sono effettuati esclusivamente per le seguenti finalità:

1. svolgimento dell'istruttoria tecnico/amministrativa;
2. elaborazione di reportistica a fini statistici circa gli esiti dell'Avviso;
3. comunicazioni sull'esito dell'istruttoria agli uffici e amministrazioni competenti;
4. realizzazione della attività di controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate per accedere ai benefici.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per accedere al servizio e l'eventuale rifiuto al trattamento comporterà il venir meno della possibilità di beneficiarne. In ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento e del Responsabile esterno indicato, contattando rispettivamente il Responsabile della Protezione dati del Comune, all'indirizzo mail rpd@comune.spoltore.pe.it. Prima di sottoscrivere il modulo di domanda l'utente voglia prendere visione dell'informativa completa sul trattamento che, per quanto concerne il titolare è reperibile sul sito web del Comune di Spoltore, all'indirizzo www.comune.spoltore.pe.it.

Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Paola Serenelli.

Spoltore, 16.03.2026

Il Responsabile Settore II
Dott.ssa Silvia DI GIOSAFFATTE

Allegati:

- a) Modello di domanda